



---

## EBOLI CAPOFILA

Altavilla Silentina – Battipaglia – Campagna – Contursi Terme – Eboli – Oliveto Citra – Postiglione – Serre – Sicignano degli  
Alburni – Provincia di Salerno – A.S.L. Salerno

---

### **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE AI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO IN FORMA INDIRETTA - BUDGET DI CURA -**

#### **Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Al fine di potenziare le opportunità di permanenza nel proprio contesto di vita di cittadini in condizioni di disabilità medio-grave, l'Ufficio di Piano per l'Ambito S5, eroga, nell'ambito del **progetto di assistenza personalizzata di tipo domiciliare "Help Hand"** un contributo economico in forma indiretta, di seguito denominato BUDGET DI CURA, valorizzato su un periodo di 12 mesi e correlato alla entità dell'impegno assistenziale e/o della tipologia di servizio programmato.

Il *Budget di Cura* si integra nella rete dei servizi disponibili sul territorio così come individuati nell'Ambito del Piano di Zona S/5.

L'erogazione del beneficio economico si colloca nella prospettiva del riconoscimento, in favore di utenti, delle famiglie o di altri care-givers, di un **titolo sociale per l'acquisto di servizi per l'autonomia personale e l'inclusione sociale**, funzionali al piano di assistenza personalizzato elaborato dall'assistente sociale, corrispondenti alla soddisfazione del bisogno espresso e valutato, necessari a sostenere uno standard di autonomia domiciliare ed extradomiciliare delle persone che necessitano di assistenza permanente, continuativa e globale sia nella sfera individuale che in quella relazionale.

Il *budget di Cura* viene erogato, previa definizione di un progetto di assistenza personalizzato (d'ora in avanti denominato: PAP).

#### **Art. 2 - TIPOLOGIA DI SERVIZI**

La persona disabile, attraverso il *budget di cura* esprime la propria preferenza nell'ambito della tipologia di servizi offerti dal presente regolamento.

L'Ufficio di Piano eroga l'assegnazione di "**Budget di cura**" al fine di garantire prestazioni funzionali al PAP elaborato dall'Assistente Sociale.

I servizi rimborsabili attraverso il titolo riguardano specificamente:

- a) **le spese per servizi di trasporto programmato** (ad es. verso i centri di riabilitazione, i centri diurni socio-educativi, le scuole, l'acquisto di abbonamenti per l'utilizzo di linee urbane, il noleggio autorizzato);
- b) **le spese per l'accesso a servizi sanitari** per periodi brevi e di emergenza;
- c) **le spese per l'acquisto di farmaci non coperti dal S.S.N;**
- d) **spese per l'accesso alle attività socio- educative, ricreative e sportive** (ad es. attività dei centri sociali polifunzionale e centri diurni socio-educativi, partecipazione ad attività sportive, a laboratori occupazionali e attività ricreative e di socializzazione, soggiorni climatici) organizzate da strutture pubbliche e private riconosciute/autorizzate;
- e) **spese per educatore/animatore a domicilio;**

**f) spese per “prendermi cura di te”.**

**Art. 3 – REQUISITI**

Gli utenti destinatari dell'intervento sono:

- le persone disabili, ai sensi delle vigenti normative in materia di invalidità e disabilità, residenti nei Comuni dell'Ambito S/5;
- le persone in situazione di handicap fisico e/o sensoriale in età compresa da 0 a 64 anni, con grave limitazione nell'autonomia personale, nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, anche correlate all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale globale nella sfera individuale ed in quella di relazione e sulla base di progetti individualizzati;
- le persone affette da patologie psichiatriche, con l'apporto integrato dei Dipartimenti di Salute Mentale.

Il *Budget di Cura* viene erogato in favore dei sotto indicati soggetti che s'impegnano a svolgere tutte le attività contenute nei progetti di assistenza personalizzati:

A) il cittadino in situazione di disabilità che, pur non essendo capace di svolgere da solo le normali attività quotidiane, è in grado di autodeterminare la propria esistenza e di costruire un proprio progetto di vita;

B) la famiglia del disabile in situazione di gravità che, qualora il proprio congiunto non sia in grado di compiere scelte autonome o di esprimere il proprio volere in tal senso, si rende disponibile a sostenere l'accesso/l'inclusione del proprio congiunto presso uno dei servizi previsti dal progetto;

C) una famiglia diversa da quella d'origine che, qualora il disabile in situazione di gravità e per il quale ricorrano le condizioni di cui al punto B) sia rimasto solo, è disponibile ad accoglierlo nel proprio contesto;

D) altri soggetti che, pur non appartenenti al nucleo familiare d'origine del disabile per il quale ricorrano le condizioni di cui al precedente punto B) che si rendono disponibili a favorire il percorso di autonomia, inclusione sociale del disabile, ovvero a garantirgli una prestazione in relazione alle sue necessità come definite nel programma assistenziale personalizzato.

Le priorità di intervento definite per l'attivazione di progetti personalizzati, che concorrono a definire la posizione in graduatoria e che consentono l'erogazione del *budget di cura*, sono le seguenti :

- 1) persone disabili che vivono sole o con familiari non in grado di prendersi cura del soggetto, per i quali si voglia agevolare la permanenza nel proprio domicilio;
- 2) persone disabili che necessitano di servizi di trasporto programmato per la fruibilità e l'accesso a strutture essenziali per la propria autonomia;
- 3) persone disabili per le quali i Servizi sociali e socio sanitari non abbiano predisposto alcun PAP;
- 4) situazioni nelle quali siano presenti, nello stesso nucleo familiare più componenti in condizione di non autosufficienza;
- 5) persone disabili per le quali si presentano esigenze particolari di pronto intervento, di accesso a nuove forme di assistenza e/o per la fruizione di ausili informatici funzionali a garantire l'accesso a sistemi di comunicazione adeguati.

**Art. 4 - CARATTERISTICHE ED IMPEGNI DEI DESTINATARI.**

I nuclei ed i soggetti indicati al precedente punto, beneficiari del contributo economico dovranno garantire:

- in riferimento al disabile l'effettiva convivenza o, limitatamente ai soggetti di cui all'art. 3 lett. C) e D) una presenza presso l'abitazione del disabile congrua in riferimento alle prestazioni assistenziali da assicurare;

lo svolgimento di tutte le prestazioni “*personalizzate*” indicate nel PAP, sottoscritto ed accettato dall’utente;  
la partecipazione a tutti gli incontri di verifica e valutazione che saranno programmati dall’assistente sociale;  
la collaborazione e l’impegno alla realizzazione del complessivo PAP.

I beneficiari del Budget di Cura dovranno, inoltre, essere in possesso di un reddito annuo inferiore ai limiti indicati al successivo art. 9, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 8.

#### **Art. 5 - ACCESSO ALLA PRESTAZIONE, PRESA IN CARICO E DEFINIZIONE DEL PROGETTO DI ASSISTENZA PERSONALIZZATO PAP.**

L’Ufficio di Piano, fino a concorrenza degli specifici stanziamenti definiti a livello di Ambito, eroga, in favore degli aventi diritto, il BUDGET DI CURA, in quota percentuale (sino al 90% della somma spesa/da spendere, in relazione alle fasce di reddito ISEE), rispetto al costo effettivo della prestazione programmata ed autorizzata .

L’Ufficio di Piano, ogni anno, pubblica un apposito avviso pubblico, con il quale tutti i soggetti in possesso dei requisiti vengono invitati a presentare apposita istanza per l’assegnazione del BUDGET DI CURA.

Il cittadino presenta la propria richiesta di bisogno agli uffici della PUA presenti sul territorio dell’Ambito, agli uffici di Segretariato Sociale e ai Servizi Sociali presenti nei Comuni di residenza. I Servizi Sociali, attraverso gli assistenti sociali territorialmente competenti, provvedono ad effettuare l’istruttoria delle istanze dei cittadini residenti, valutano la situazione della persona diversamente abile e definiscono il PAP, segnalando all’Ufficio di Piano eventuali criticità. L’Ufficio di Piano, attraverso apposita Commissione provvede alla redazione di una graduatoria dei beneficiari, stilata tenendo conto delle priorità di cui all’art. 3. In caso di situazioni di parità, nell’assegnazione del beneficio, si terrà conto della situazione reddituale. L’Ufficio di Piano provvede, successivamente, alla liquidazione del Budget di Cura secondo i tempi e le modalità indicate nel PAP.

Alla domanda, oltre alla copia del documento di riconoscimento del richiedente, deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) la certificazione prevista dalla L. 104/92 attestante la situazione di gravità dell’handicap e/o scheda di connotazione di gravità di cui alla DGRC n. 9266/96;
- b) la certificazione ISEE (redditi anno precedente a quello di riferimento) attestante i redditi posseduti dal nucleo convivente non superiore a euro 15. 314,92;
- c) certificato medico o specialistico ( per i servizi previsti, in particolare per il punto C dell’ art.2);
- d) documenti relativi alle spese previste o effettuate (nell’anno di riferimento del contributo) per il servizio richiesto.

L’assistente sociale effettua il monitoraggio e la verifica dei progetti che prevedono l’erogazione del Budget di Cura.

#### **Art. 6 - SOTTOSCRIZIONE DEL PROGETTO PERSONALE INDIVIDUALIZZATO**

Al termine dell’istruttoria delle istanze dei cittadini residenti, l’assistente sociale territorialmente competente, redige il PAP tenendo conto del bisogno ed anche delle preferenze espresse dall’utente. Il PAP, redatto in triplice copia (una per l’ufficio di Piano, una per l’assistente sociale, una per l’utente), viene sottoscritto dall’assistente sociale e dall’utente/famiglia/nucleo esterno per accettazione ed impegno a realizzare tutto quanto in esso previsto.

Il progetto personale dovrà riportare:

- le attività assistenziali che l’utente, la famiglia o i soggetti indicati al precedente art. 2 si impegnano ad assicurare;

- le modalità, gli strumenti ed i tempi di verifica, da parte dei Servizi Sociali e da parte della Famiglia;
- la durata del progetto che, di norma, non dovrà essere inferiore ai sei mesi;
- l'entità del contributo erogato, i tempi e le modalità di erogazione dello stesso;
- l'informativa sul trattamento dei dati sensibili;
- la dichiarazione dell'utente in merito all'accettazione dei contenuti dell'avviso pubblico;
- l'impegno dell'utente all'osservanza di quanto stabilito nel PAP.

### **Art. 7 - SOSPENSIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO**

La liquidazione del contributo è temporaneamente sospesa dall'Ufficio di Piano a seguito di segnalazione scritta dall'assistente sociale territorialmente competente:

- qualora sussistano documentati dubbi sull'effettivo rispetto dei contenuti del PAP da parte del beneficiario del contributo. In questo caso la sospensione è accompagnata da contestazione formale degli addebiti riscontrati con l'assegnazione di un termine di 30 giorni per rispettare quanto previsto nel predetto PAP. Tale contestazione ha formale valore di diffida ed è preliminare alla revoca del contributo ed al recupero delle somme indebitamente percepite. Qualora, nei 30 giorni assegnati, l'utente dimostri il rispetto di quanto stabilito nel PAP, l'Ufficio di Piano interrompe la sospensione;
- in caso di inserimento temporaneo in struttura residenziale, per tutto il periodo di effettiva permanenza in struttura, superiore a n. 15 gg;
- in caso di ricovero ospedaliero per tutto il periodo di effettivo ricovero, superiore a n. 30 giorni, salvo diversa valutazione formalmente motivata dell'assistente sociale, territorialmente competente.

L'erogazione del contributo economico è revocata con provvedimento formale da parte del Responsabile dell'Ufficio di Piano qualora:

- 1) sia accertato il non rispetto, da parte del beneficiario, degli impegni di cui al PAP allo scadere della sospensione di cui al comma precedente;
- 2) il disabile sia inserito in struttura residenziale non programmata;
- 3) il disabile acquisisca la residenza fuori dall'Ambito. Nel caso in cui la residenza sia trasferita in altro Ambito della regione sarà inoltrata opportuna segnalazione al servizio territorialmente competente per l'eventuale presa in carico della situazione;
- 4) nel caso emergano dichiarazioni non veritiere a seguito dei controlli sulle autocertificazioni prodotte, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

### **Art. 8 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO ECONOMICO**

L'Ufficio di Piano, attraverso il Segretariato sociale e Servizio Sociale comunale monitora, attraverso report bimestrali, l'andamento della concessione e gestione dei *Budget di cura* anche al fine di una coerente ed adeguata gestione del contributo.

Il contributo complessivo del *Budget di cura* viene determinato nella misura max di **Euro 2.000,00**, ripartito su un periodo sino a 12 mesi.

Il contributo viene calcolato sulla base del valore ISEE, riferito all'anno precedente e sulla base della percentuale di cui alla tabella parametrica del presente regolamento al successivo art.9.

### **Art. 9 - LIMITI DI REDDITO**

Come previsto dai regolamenti per l'accesso ai servizi del Piano di Zona, l'erogazione del Budget di cura è subordinata alla verifica della condizione economica del nucleo familiare del soggetto beneficiario dell'anno precedente a quello di riferimento (Segue, fasce per il contributo)

FASCIA 1	Fino a € 4.712,28	90% di rimborso
FASCIA 2	Fino a € 11.811,72	70% di rimborso
FASCIA 3	Fino a € 15.314,92	50% di rimborso

Il rifiuto del cittadino alla presentazione dell'ISEE comporta l'esclusione a priori dall'ammissione al beneficio, stante l'impossibilità di verificare la sussistenza del requisito economico di accesso alla prestazione stessa.

#### **Art. 10 - TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

I tempi della procedura vengono stabiliti nell'apposito avviso pubblico con il quale viene definito anche il modello di domanda.

#### **ART. 11 - TUTELA DELLA PRIVACY**

Tutti i soggetti, cui fa riferimento il presente regolamento, sono tenuti alla più stretta osservanza della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati sensibili, di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i., attivando ogni strumento e precauzione necessaria ad evitare la diffusione di stati, fatti e qualità personali, riguardanti gli utenti e le famiglie coinvolte.

#### **ART. 12 - PUBBLICITÀ**

Il presente regolamento, con gli allegati, sarà pubblicato sul sito del Piano di Zona Ambito S/5, alla pagina web: [www.pianodizonas5.org](http://www.pianodizonas5.org), unitamente ai recapiti dell'ufficio preposto alla gestione del procedimento e sui siti dei Comuni dell'Ambito per garantirne la massima diffusione.

#### **ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data della sua approvazione.

#### **Art. 14- NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento decade l'operatività di quello precedentemente approvato dal Coordinamento Istituzionale.